

## SULL'INTRODUZIONE DELLA PENA DI MORTE PER LE PERSONE GIURIDICHE

Bologna, lì 19 aprile 2000

Oggetto: parere *pro veritate* sull'introduzione della pena di morte per le persone giuridiche.

Per valutare la possibilità di prevedere forme di morte violenta delle persone giuridiche da parte del nostro ordinamento (ma, meglio sarebbe, quello di tutti i paesi del mondo) occorre risalire alla nascita di queste strane figure.

E per farlo non esistono parole più appropriate di quelle usate della migliore dottrina in materia di diritto commerciale, in uno storico saggio<sup>1</sup>:

«Iddio creò l'uomo a propria immagine e somiglianza, ma l'uomo non volle essergli da meno: creò, a immagine e somiglianza propria, la persona giuridica. Le dette un'assemblea ed un consiglio di amministrazione e le disse: questi sono i tuoi organi; l'assemblea è il tuo cervello; vedrai, ascolterai, parlerai con gli occhi, con le orecchie, con la bocca dei tuoi amministratori.

Alla loro creatura gli uomini dettero, se non un'anima, sicuramente un corpo. Che la persona giuridica abbia un corpo erano convinti già i Romani, dal momento che *corpus habere* equivale, nel loro linguaggio, ad essere persona giuridica; ed è convinzione che si perpetua: di "corpi mortali" parlavano ancora i codici dell'Ottocento (con ciò sottintendendo che le creature di Dio sono banali corpi fisici) e *corporation* dicono tuttora gli americani.

Iddio aveva detto al primo uomo e alla prima donna: crescete e moltiplicatevi. La persona giuridica è stata dall'uomo concepita come unisex: le società madri generano le società figlie e queste, a loro volta, le loro figlie; e i cinque continenti si sono popolate di società madri, società figlie, società sorelle. Lo sviluppo demografico degli esseri umani e delle persone giuridiche procede, se non di pari passo, secondo la legge della compensazione: dove il tasso di natalità rallenta, come accade nei paesi industrializzati, cresce in modo vertiginoso il numero delle persone giuridiche. E ci sono paesi, sia pure minuscoli paesi, che si vantano di essere il simbolo di questa stupenda prolificità: nel Liechtenstein, a Monaco, a Panama i cittadini in carne ed ossa sono una trascurabile minoranza della popolazione, formata per la quasi totalità da una imponente moltitudine di

<sup>1</sup> Francesco Galgano: *Il rovescio del diritto*, Giuffrè, 1991, pp. 23 e ss.

persone giuridiche, e di così solida razza da rivelarsi capace di muovere alla conquista del mondo. Una considerevole quota della ricchezza mondiale appartiene a persone giuridiche nate in questi prolifici paesi. Ma l'uomo volle fare di più e meglio: alla persona giuridica, che è sua creatura, permise ciò che a lui stesso, creatura di Dio, non è consentito. L'uomo è mortale, la persona giuridica può essere immortale. Le basta, per assicurarsi l'immortalità, che ad ogni scadenza del termine di durata l'assemblea ne deliberi la proroga, così all'infinito».

Può ancora l'uomo intervenire nei confronti di queste sue creature, riprodottesi per partenogenesi (scorpori, scissioni o quant'altro) ovvero rafforzatesi per incorporazioni o fusioni ed oggi più che mai enormemente più potenti delle misere persone fisiche che le hanno ideate, da tempo trasformate in polvere?

Ed in particolare può l'uomo intervenire in maniera efficace e tempestiva in tutte quelle ipotesi in cui dette creature, perduto ogni controllo sulle loro finalità ultime, operino in aperto contrasto con gli interessi dell'umanità (intesa come comunità delle persone fisiche)?

Chi si è posto il problema di guardare al futuro ha elaborato delle regole che, per chi scrive, dovrebbero far parte a pieno titolo della *Carta dei diritti* della civiltà degli uomini. Mi riferisco ad un studioso che solo a causa della sua particolare formazione scientifica, ha limitato l'applicazione delle "leggi" alle creature meccaniche dell'uomo, sottovalutando la portata universale che dette regole potrebbero avere attraverso una loro applicazione estensiva.

Trascrivo, per comodità di chi legge, le ben note leggi della robotica<sup>2</sup>:

- 1) Un robot non può recare danno ad un essere umano né permettere che a causa del proprio mancato intervento un essere umano subisca un danno.
- 2) Un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani, purché tali ordini non contravvengano la Prima Legge.
- 3) Un robot deve proteggere la propria esistenza, a meno che ciò non si ponga in contrasto con la Prima o con la Seconda Legge.

Sono, con tutta evidenza, regole elaborate al fine di evitare che qualunque creatura dell'uomo possa mai, in futuro, porre in essere atti diretti a danneggiarlo. E perché mai esse non dovrebbero valere per le persone giuridiche, definite appunto da un celebre giurista tedesco<sup>3</sup>, con terminologia asimoviana, "soggetti artificiali, creati dal legislatore"?

Sono invece regole certamente non applicate alla "civiltà" moderna, nella quale assai frequentemente gli interessi di poche persone giuridiche si pongono in assoluto contrasto con gli interessi vitali di migliaia, se non milioni, di persone fisiche.

<sup>2</sup> Isaac Asimov: *Io robot*, 1950 – I edizione Tascabili Bompiani 1978

<sup>3</sup> Friedrich Karl von Savigny, 1779 – 1861.

Mi riferisco, tanto per fare un esempio tra i tantissimi possibili, ad un caso di stretta attualità, vale a dire alla causa promossa – e poi prontamente ritirata – da 39 case farmaceutiche contro il governo sudafricano di Mandela ed in particolare contro una legge, la Medicines Act del 1997, che permette l'accesso a farmaci - tra i quali anche gli anti-HIV - brevettati dalle suddette società, ed in quanto tali altrimenti costosissimi.

Qui eravamo di fronte ad un vero paradosso: un'iniziativa destinata a salvare migliaia di vite umane veniva contrastata, facendo ricorso alla Giustizia, dai più mostruosi prodotti dell'uomo, vale a dire da potentissime multinazionali, che rivendicavano semplicemente la priorità dei loro profitti rispetto ad un genocidio.

Dire che si è persa la scala dei valori potrebbe apparire un'affermazione riduttiva. E' allora necessaria un'elaborazione culturale più profonda, che metta in discussione la legittimità stessa dell'esistenza di simili creature, rovesciando la logica che le vorrebbe "vittime" delle iniziative umanitarie e cercando il modo di spostarle dal comodo ruolo di presunte parti lese ed accusatrici, a quello, ben più meritato, di chi dovrebbe sedere sul banco degli imputati.

Ma una volta che si riuscisse a trovare il modo di far finire le società di persone sul banco degli imputati, ad esempio, per *crimini contro l'umanità*, occorrerebbe contemporaneamente elaborare, sotto il profilo normativo, una pena adeguata al reato commesso.

Dovrebbe trattarsi di una sanzione che abbia un'efficacia punitiva effettiva, che ponga gli imputati in condizioni di non nuocere più: e secondo l'insegnamento degli Stati più avanzati sotto il profilo tecnologico - che è quello che qui ci interessa - l'unica pena in grado di eliminare definitivamente il crimine è quella che elimina il criminale, vale a dire *la pena di morte*.

E che fare poi del "corpus" si queste *corporation*? Uno spunto potrebbe esserci fornito dalle usanze di quelle popolazioni del Mato Grosso che, dopo le esecuzioni capitali, smembravano i corpi dei condannati, dandolo in pasto ai cani<sup>4</sup>. Occorrerebbe solo una più selezionata scelta dei destinatari.

\*

Certo non è facile, per chi ha condotto battaglie di civiltà contro la barbarie della soppressione della vita di persone fisiche da parte di Stati sovrani, farsi promotore di una compagna per l'introduzione della pena di morte, sia pur riferita a persone giuridiche: con esse noi uomini di legge abbiamo imparato da tanto tempo a convivere, e le consideriamo far parte a pieno titolo della famiglia del diritto.

Le ritroviamo, nell'albero genealogico del codice civile, generate da un tronco comune, quello *delle persone e della famiglia*, come recita il Libro Primo, che si

---

<sup>4</sup> In realtà la citazione è frutto della pura fantasia dell'A., secondo una prassi – questa sì molto diffusa – tra le popolazioni dei giuristi.

suddivide poi nel Titolo Primo (*le persone fisiche*) e nel Titolo Secondo (*le persone giuridiche*): diversa disciplina, quindi, per quanto concerne le loro regole di comportamento, ma pari dignità, in un "ramo parallelo". Neppure le nostre cugine scimmie, dalla cui mappa genetica ci differenziamo per pochi dettagli, usufruiscono di così tanti riconoscimenti, diritti e garanzie.

Può apparire quindi doloroso volerne regolamentare la morte. Non dobbiamo però dimenticare che gli ordinamenti dei vari Paesi prevedono già, in talune ipotesi, l'estinzione delle persone giuridiche (anche di quelle che si sono auto-assicurate l'immortalità...) quando con il loro stato di insolvenza esse hanno recato un danno patrimoniale ad altri, di solito altre persone giuridiche.

Sono procedimenti lunghi e complessi, dai quali le persone fisiche che avevano manovrato il "soggetto artificiale" inceppatosi escono solitamente indenni (spesso dopo essersi garantiti, negli anni delle vacche grasse, i loro lauti guadagni). Ma queste procedure, che possono portare al fallimento o a più indolori diverse "procedure concorsuali", vengono attivate solo ed esclusivamente in caso di non più sostenibili situazioni debitorie determinate da crisi economiche o finanziarie.

Oggetto della nostra ricerca è invece trovare strumenti idonei a punire, in maniera esemplare, rapida e definitiva, anche quelle persone giuridiche che non attraversano affatto situazioni di crisi, ma anzi prosperano a danno di utenti e consumatori, se non – come di è fatto sopra cenno – di intere popolazioni.

Si è parlato di pena di morte, ed il pensiero di molti è andato al sangue che scorre. Suvvia, siamo tra gente per bene, che diamine! Ed inoltre siamo uomini di legge, ben consapevoli di quanto la parola possa contare più della spada. Ma per dimostrarlo ricorrerò ancora al fondamentale saggio del già citato insigne giurista<sup>5</sup>:

«Molti pensano, ingenuamente, che a decapitare la nobiltà francese sia stata la ghigliottina del '92. Ingenuità davvero colombina: l'invenzione del dottor Guillottin servì solo a tagliare la testa di alcune migliaia di aristocratici, non certo a stroncare l'aristocrazia. Il vero patibolo fu eretto nel 1804, occultato sotto le cartacee sembianze del *code Napoleon*. La sentenza di morte fu eseguita, senza rullar di tamburi, da queste dieci parole dell'art. 742: "*l'eredità si divide in parti uguali fra i discendenti*".

Altro che ghigliottina: nel giro di alcune generazioni queste scarne parole frantumarono le proprietà nobiliari, distrussero per sempre le basi materiali del potere aristocratico, aprirono alla borghesia l'accesso alla proprietà delle risorse, la consacrarono come nuova classe dominante. Chi descrive la Rivoluzione francese come presa violenta del potere racconta favole: la Rivoluzione francese, la vera Rivoluzione, non fu opera di Robespierre, ma di Pothier; fu il prodotto della forza possente del diritto».

A distanza di due secoli dal codice napoleonico il potere mondiale viene saldamente esercitato da alcune società multinazionali, per i cui interessi si truccano le elezioni

<sup>5</sup> Francesco Galgano, op. cit., p. 10.

presidenziali nel Paese simbolo delle democrazie, si distrugge l'equilibrio climatico del pianeta, si fanno cadere governi, si provocano ed alimentano guerre, si affamano interi continenti.

Una realtà aliena rispetto all'uomo - seppure sua creatura - è cresciuta sulla Terra ed ha preso il sopravvento sulla specie dominante, ed oggi governa incontrastata: l'invasione degli ultracorpi si è realizzata con il predominio delle persone giuridiche su quelle fisiche. Combatterle può apparire una battaglia disperata; distruggere per sempre le basi materiali del loro potere un'impresa impossibile. Eppure....

Eppure basterebbe che gli sforzi di tutti noi si concentrassero nella ricerca di dieci nuove parole, dieci parole che, come quelle del codice napoleonico, abbiano la forza di mettere in discussione uno stato di fatto e di diritto ritenuto, a torto, intangibile. Tutte le rivoluzioni sono nate da un sogno, e si sono concretizzate con delle nuove regole.

Quelle destinate a regolamentare il nuovo equilibrio dovranno privilegiare - sempre e comunque, come per le leggi della robotica - la vita delle persone fisiche (principalmente come sopravvivenza, ma anche come qualità della stessa) su quella delle persone giuridiche. Anche a costo della morte, violenta e repentina, delle seconde.

I concetti - da ulteriormente sintetizzare - potrebbero suonare più o meno così:

*“ Una persona giuridica non può recare danno ad una persona fisica né permettere che per un proprio mancato intervento una persona fisica subisca un danno.*

*In caso di accertati crimini da parte di persone giuridiche contro la vita, l'incolumità o la salute di persone fisiche viene decretata l'estinzione delle prime, anche se solvibili.*

*La procedura di liquidazione delle quote societarie dovrà prevedere la destinazione delle stesse al risarcimento dei danni arrecati alle persone fisiche di cui al comma che precede.”*

Confidando di avere trovato risposte al (o quantomeno posto inquietanti interrogativi sul) quesito postomi, resto a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

(Avv. Alberto Piccinini)